



Madre e figlia separate da una legge ingiusta

Caso 076 / 15.05.2009

Una cittadina beneficiaria del permesso C chiede il ricongiungimento familiare con la figlia nata in Svizzera e tornata in patria all'età di 4 anni per essere accudita dai nonni. Dopo diverse risposte negative, la famiglia chiede un visto turistico per la ragazza, ma le autorità lo negano per timore che rimanga clandestinamente in Svizzera.

Parole chiave

Rispetto della vita familiare (Art. 8 CEDU), diritti del bambino (art. 3 e 10 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), art. 16 cpv 1 LDDS, art. 42-52 LStr, art. 73-77 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Persone interessate

«Danica», nata nel 1974 e „Natasha”, nata nel 1993

Origine: Serbia

Statuto: visto turistico e ricongiungimento familiare rifiutati

Riassunto

«Natasha» nasce in Svizzera nel '93. Quattro anni dopo i suoi genitori divorziano e sua madre «Danica» è costretta a trasferirsi in Ticino per allontanarsi dal padre di «Natasha» con il quale i rapporti sono molto conflittuali. Trova un lavoro ma i suoi orari non le consentono di accudire la figlia che quindi viene mandata in patria dove sarà accudita dai nonni materni. Nel 1998 la situazione della madre si è un po' sistemata: ha un lavoro stabile nel ramo alberghiero e si è bene integrata nella comunità. Inizia ad avviare le pratiche per richiedere il ricongiungimento, ma suo padre viene assassinato in patria dal padre dell'ex marito a causa di una vicenda collegata al possesso di un terreno. «Danica» spende tutti i suoi risparmi per ottenere che l'autore del delitto sia processato e condannato e si trova così di nuovo in difficoltà finanziarie che rendono impossibile l'arrivo della figlia. Nel 2005, dopo molti sacrifici è di nuovo riuscita a risparmiare un po' di denaro per accogliere la figlia. Presenta quindi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI) un'istanza volta ad ottenere il ricongiungimento familiare con «Natasha», ma ottiene una risposta negativa confermata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino. Nel 2006, nel 2007 e nel 2008 la famiglia presenta nuove richieste di ricongiungimento familiare, ma ogni volta l'esito è negativo. Tra il 1999 e il 2005 „Natasha” è regolarmente tornata in Svizzera durante le vacanze scolastiche con un visto turistico di due mesi facendo sempre ritorno in patria. Ma dopo la prima richiesta di ricongiungimento familiare nel 2005, «Danica» non riesce più ad ottenere un visto turistico per «Natasha» per passare le vacanze estive in Svizzera. Avvalendosi della decisione negativa per il ricongiungimento familiare, l'Ufficio Federale delle Migrazioni nega alla figlia il visto turistico. La giustificazione è la seguente: tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra i due paesi, l'uscita dalla Svizzera della figlia non è sufficientemente assicurata. La famiglia presenta ricorso, ma il Tribunale amministrativo federale (TAF) conferma questa decisione. «Natasha» ha soltanto 14 anni, ma in virtù delle misure contro l'eccesso di popolazione straniera, non può più trascorrere le vacanze in Svizzera in compagnia della madre. A seguito di questa decisione, madre e figlia possono vedersi soltanto due settimane all'anno quando la madre può recarsi nel paese d'origine.

Domande sollevate

Separarsi dalla propria figlia è un passo difficile per una madre. L'UFM e la SPI nella loro decisione non tengono conto dei motivi che hanno costretto la madre a mandare la figlia in patria?

In questo caso il rifiuto del ricongiungimento familiare ha generato automaticamente il rifiuto di un visto turistico. Non è ingiusto utilizzare gli argomenti presentati nella richiesta di ricongiungimento familiare (peggioramento dello stato di salute della nonna, assenza di legami stretti con il paese d'origine, fine delle scuole dell'obbligo) per giustificare il sospetto che al termine del soggiorno in Svizzera la persona non faccia rientro nel paese d'origine?

Cronologia

1992: Arrivo in Svizzera e ottenimento del permesso B

1993: Nascita della figlia «Natasha»

1997: divorzio

1998: omicidio del padre

1999 – 2005: ottenimento di visti turistici per trascorrere le vacanze scolastiche in Svizzera

2005, 2006, 2007, 2008: richieste di ricongiungimento familiare. Tutte respinte dalla SPI e confermate dal Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Descrizione del caso

«Danica» giunge in Svizzera nel '92 a soli 16 anni dopo essersi sposata in patria con un connazionale beneficiario di un permesso C. Nel 1993 nasce sua figlia «Natasha» e nel 1996 il suo secondo figlio «Boris». Nel 1997 la coppia divorzia e il padre ottiene l'affidamento del figlio minore. Di fronte a gravi problemi finanziari e a causa dei rapporti estremamente conflittuali con l'ex marito, «Danica» si vede costretta a cambiare cantone con l'intenzione di liberarsi dall'influenza della famiglia dell'ex marito e di trovarsi un lavoro in modo da diventare economicamente indipendente e garantire una vita dignitosa a sua figlia. Si trasferisce in Ticino e trova un impiego, ma i suoi orari di lavoro (che certi giorni superano le 12 ore), non le consentono di accudire la figlia di 4 anni. Decide quindi a malincuore di mandarla in patria dove i suoi genitori sono disposti ad accudirla.

Nel 1998 la situazione di «Danica» si è un po' sistemata: ha un lavoro stabile nel ramo alberghiero e si sente ben integrata nella comunità. Inizia ad avviare le pratiche per richiedere il ricongiungimento, ma suo padre viene assassinato in patria dal padre dell'ex marito a causa di una vicenda collegata al possesso di un terreno. «Natasha» spende tutti i suoi risparmi per ottenere che l'autore del delitto sia processato e condannato e si trova così di nuovo alle prese con difficoltà finanziarie che rendono impossibile l'arrivo della figlia. Quando il procedimento giudiziario è finalmente concluso, ricomincia a risparmiare e nel 2005 presenta alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino un'istanza volta ad ottenere il ricongiungimento familiare con «Natasha», ma ottiene una risposta negativa in seguito confermata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino perché secondo le autorità il ricongiungimento sarebbe tardivo e motivato unicamente da scopi di natura economica. Nel 2006, nel 2007 e nel 2008, «Danica» presenta nuove richieste di ricongiungimento familiare, ma ogni volta l'esito è negativo. Tra il 1999 e il 2005, «Natasha» è regolarmente tornata in Svizzera durante le vacanze scolastiche con un visto turistico di due mesi facendo sempre ritorno in patria alla scadenza del visto. Ma dopo la prima risposta negativa per il ricongiungimento familiare per la famiglia iniziano i problemi: nel 2005 la famiglia presenta una domanda di visto turistico per la Svizzera per un soggiorno di due mesi durante l'estate, ma avvalendosi della decisione negativa per il ricongiungimento familiare, l'UFM nega alla figlia il visto turistico. La giustificazione è la seguente: tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra i due paesi, l'uscita dalla Svizzera della figlia non è sufficientemente assicurata. La famiglia presenta ricorso contro questa decisione, ma il TAF dà ragione all'UFM. «Natasha» ha terminato le scuole dell'obbligo ed è stata assunta come apprendista parrucchiera e si è anche iscritta ad una scuola professionale. Ha soltanto 14 anni, ma in virtù delle misure contro l'eccesso di popolazione straniera, non può più trascorrere le vacanze in Svizzera in compagnia della madre. Inoltre a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, la nonna materna non può più accudirla in modo conveniente. Il rifiuto di visto turistico condanna madre e figlia a vedersi soltanto 15 giorni all'anno in patria, in quanto nel resto dell'anno la madre deve lavorare e non può fare rientro in patria.

Segnalazione: studio legale

Fonti: Sentenza del TAF e decisioni del Consiglio di Stato